

CIRCOLARE AI CLIENTI

06/07/2020

Bonus vacanze, focus su strutture aderenti e ok al pagamento con agenzia di viaggio

Bonus vacanze: con la **circolare numero 18 del 3 luglio 2020**, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulle **strutture aderenti** e sui servizi accessori, ampliando il raggio di possibilità.

Il documento fornisce **nuove istruzioni sull’utilizzo e sulle modalità di pagamento**, che può avvenire anche **tramite agenzie di viaggio e tour operator**. Chi ha i requisiti per richiederlo ha tempo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per beneficiarne.

Bonus vacanze, focus su strutture aderenti e servizi aggiuntivi

Hanno diritto a un **bonus vacanze**, pari a un **importo minimo di 150 euro** fino a un massimo di 500 euro, le famiglie e i contribuenti singoli con **ISEE fino a 40.000 euro**.

L’agevolazione, introdotta dall’**articolo 176 del Decreto Rilancio**, è strutturata come segue:

- per l’**80%** l’importo è utilizzabile come **sconto sul corrispettivo dovuto** per il pernottamento e per i servizi offerti da strutture turistico ricettive, agriturismi e b&b, che a loro volta maturano un credito d’imposta, cedibile a soggetti terzi e anche alle banche;



- per il **20%** è detraibile in sede di **dichiarazione dei redditi**.

La **circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18 del 3 luglio 2020** chiarisce:

*“Il Credito d’imposta Vacanze **non può eccedere il corrispettivo dovuto** per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro)”.*

Il **bonus vacanze** deve essere richiesto **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** tramite l’**appIO**, che in caso di esito positivo fornisce un **codice univoco, o un QR Code**, da utilizzare presso le **strutture aderenti** nella stessa finestra di date.

Nel **comunicato stampa** che ha accompagnato la pubblicazione della circolare si legge:

*“l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali **almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento**. Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio”.*

E proprio sulle **strutture aderenti**, presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze, si sofferma il documento dell’Agenzia delle Entrate.

Riprendendo il testo della norma, la circolare ribadisce che lo sconto è utilizzabile in **ambito nazionale** presso strutture in linea con le norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività turistica, e nello specifico:

- presso **imprese turistico ricettive**;
- presso **agriturismi**;
- presso **bed&breakfast**.

Il bonus vacanze non può essere utilizzato sulle **prestazioni rese da più fornitori**, ad eccezione di quelle per **servizi accessori**, se questi sono indicati nella stessa fattura emessa dalla struttura scelta.

Ad esempio se i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore, lo sconto è applicabile.

Sulle strutture ammesse il testo, poi, fornisce **chiarimenti importanti**:



“Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – **indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato** – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.

A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla **sezione 55 di cui ai codici ATECO**”.

Bonus vacanze, focus su strutture aderenti: i codici ATECO ammessi

La **circolare numero 18 del 3 luglio 2020** riporta una lista di codici ATECO delle diverse tipologie di possibili strutture aderenti.

Si tratta di un **elenco non esaustivo**, ma utile a tracciare una **panoramica sul possibile utilizzo del bonus vacanze** per i contribuenti che ne hanno diritto.

Codice ATECO	Tipologie di strutture aderenti
55.1	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.10.00	Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.50	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole



Codice ATECO	Tipologie di strutture aderenti
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence: <ul style="list-style-type: none">i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;ii. cottage senza servizi di pulizia.
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Sono inclusi anche i soggetti che svolgono **un'attività alberghiera o agrituristica stagionale**.

Ma il bonus non è spendibile presso quei soggetti che *“erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR”*.

Per rientrare nella lista delle strutture aderenti, infine, il fornitore del servizio turistico che può essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast deve **dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti** attraverso l'apposita procedura web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Bonus vacanze, via libera al pagamento tramite agenzia di viaggio e tour operator

Un **altro chiarimento importante** da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di utilizzare il **bonus vacanze** anche in caso di pagamento tramite **un'agenzia di viaggio o un tour operator**.

Nel testo si legge:

“Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator”.

Dall'Amministrazione, dunque, arriva un **via libera alla fruizione del credito di imposta vacanze** anche se non c'è un contatto diretto tra il contribuente e la



struttura a patto che l'intermediario possa mettere in atto tutte le procedure previste.

In particolare l'agenzia di viaggio o il tour operator deve provvedere a **trasmettere alcuni dati alla struttura**:

- codice univoco (o il relativo QR-code);
- codice fiscale dell'intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale);
- importo del corrispettivo dovuto.

Infine, con gli **ultimi chiarimenti forniti sul bonus vacanze**, l'Agenzia delle Entrate **esclude qualsiasi altra possibilità di pagamento** diversa da quelle indicate:

“Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.

Distinti saluti

Studio Cunzio